



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 336

Competenza degli uffici doganali

Nei casi indicati nell'art. 334 e nell'art. 335 i provvedimenti di competenza dell'amministrazione delle dogane sono adottati dai capi delle dogane.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-336-competenza-degli-uffici-doganali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it